PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

2008/0140(CNS)

13.2.2009

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Relatrice per parere: Monica Frassoni

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. Essa si basa sulle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela all'interno dell'Unione europea per le persone vittime di discriminazione.

Questo parere aggiunge semplicemente delle precisazioni e non interviene sulla sostanza della proposta di direttiva. Tuttavia, la vostra relatrice considera l'articolo 3, paragrafo 2 della proposta di direttiva problematico, dal momento che stabilisce che "la presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione", in quanto non definisce chiaramente i limiti di applicazione della normativa comunitaria e di quella nazionale. La terminologia "diritti di riproduzione" è anche non adeguata. La commissione di fondo ha chiesto un parere giuridico al Servizio giuridico del Parlamento su entrambi i punti menzionati. Il parere giuridico è ancora in fase di elaborazione. La vostra relatrice seguirà con attenzione il dibattito che si terrà alla commissione competente su tali questioni.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria***,*** all'istruzione ***e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti***. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;	(a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria ***e*** all'istruzione. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;

Motivazione

Non si può pretendere che tutte le misure necessarie in materia di edilizia vengano prese in anticipo, né si può prevedere in particolare quali misure comportino un onere sproporzionato. L'articolo 4, paragrafo 1, non crea in tal senso una sicurezza giuridica.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.	1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere ***effettivamente***, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale.	Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni***, compreso Internet,*** e a livello di tutto il territorio nazionale.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 12	***soppresso***
Organismi di parità	
1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.	
2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrino:	
– fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la messa a disposizione delle vittime di discriminazione di un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;	
– lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione,	
– la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.	

Motivazione

La proposta della Commissione contraddice il principio di sussidiarietà. Spetta agli Stati membri adottare le iniziative atte a promuovere la realizzazione del principio di parità di trattamento. Gli Stati membri devono pertanto decidere se e in che misura intendono designare un organismo incaricato della promozione della parità di trattamento.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il **…** e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri ***e gli organismi nazionali di parità*** trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.	1. Entro il **....** e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

La proposta della Commissione contraddice il principio di sussidiarietà. Spetta agli Stati membri adottare le iniziative atte a promuovere la realizzazione del principio di parità di trattamento. Pertanto, solo gli Stati membri sono tenuti a trasmettere una relazione alla Commissione.

PROCEDURA

Titolo	Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
Riferimenti	COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 23.9.2008
Relatore per parere Nomina	Monica Frassoni 22.9.2008
Esame in commissione	20.1.2009
Approvazione	12.2.2009
Esito della votazione finale	+: 15 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alin Lucian Antochi, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos